

DELIBERA N. 325/09/CONS

Ordinanza - Ingiunzione alla società LYCATEL (Ireland) LTD per l'inosservanza dell'articolo 70 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 in relazione alla trasparenza tariffaria delle carte telefoniche internazionali denominate "Europa", "Sonic", "Hola Latina", "Gold minutes" e "Gnanam tajmahal"

L'AUTORITA',

NELLA riunione del Consiglio del 10 giugno 2009 ed in particolare nella prosecuzione dell'11 giugno 2009;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, ed il relativo Allegato, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento di attuazione dell'art. 14-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale sono state disciplinate in via generale le procedure in materia di formulazione di impegni da parte degli operatori di settore, regolamento recato dalla delibera 645/06/CONS e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera 131/08/CONS (di seguito, "il regolamento");

VISTO il regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e successive modificazioni, nel testo coordinato allegato alla delibera n. 130/08/CONS, (di seguito, "il regolamento in materia di procedure sanzionatorie");

VISTO l'atto di contestazione del Direttore della Direzione tutela dei consumatori, n. 21/08//DIT del 22 settembre 2008, con il quale è stata contestata alla società Lycatel (Ireland) Ltd., di seguito solo Lycatel Ltd., con sede legale in 11-12 Warrington Place, Dublin 2, Republic of Ireland, per le modalità di addebito del traffico e trasparenza tariffaria delle carte telefoniche internazionali prepagate denominate *“Europa”*, *“Sonic”*, *“Hola Latina”*, *“Gold Minutes”* e *“Gnanam tajmahal”* di cui al contestuale verbale di accertamento n. 21/08, le violazioni:

a) del combinato disposto dei commi 1, lettera d), 3 e 6, dell'art. 70, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che prescrive che il contratto stipulato tra i fornitori di servizi di comunicazione elettronica ed i consumatori indichi almeno *“d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione”* e

b) del disposto dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 1 Agosto 2003, n.259, il quale prescrive che *“Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni.”*;

OSSERVATO che nell'atto di contestazione, per mero errore materiale, appaiono menzionate solo 12 delle 15 violazioni accertate dalla Polizia e correttamente riportate nel verbale di accertamento, parimenti notificato alla società;

CONSIDERATO che la controparte, nella memoria difensiva, si è difesa in merito a tutte le 15 violazioni correttamente riportate nel verbale di accertamento, dimostrandosi, quindi, consapevole dell'esatto numero di infrazioni imputate;

VISTA l'istanza preliminare d'impegni presentata da Lycatel Ltd. in data 24 novembre 2008 nel corso dell'audizione tenutasi presso questa Autorità;

VISTA la nota della società Lycatel Ltd., del 1° dicembre 2008, col la quale detta Società ha formulato una proposta di impegni definitiva, nella quale si obbliga ad attuare una strategia che preveda la presenza presso tutti i punti vendita, entro il termine di 3 settimane, di poster esplicativi delle condizioni generali di contratto oltre al ritiro, nel termine di 3 mesi, delle precedenti carte telefoniche in circolazione sul mercato ed alla immissione di carte col retro rinnovato. La predetta società si obbliga altresì ad innovare il *layout* del sito internet in modo da rendere immediata la consultazione di tariffe e costi dei servizi ed a sostituire il proprio *software* in modo da poter rispondere in tempo reale a tutte le richieste relative al *breakdown* di costi e tariffe di ciascuna telefonata effettuata dal singolo utente;

VISTA la decisione del Consiglio, assunta nella propria riunione del 21 gennaio 2009, comunicata alla società con lettera del 27/01/2009 prot. 5871, di rigettare gli impegni definitivi presentati dalla società Lycatel Ltd., così come formulati in data 1° dicembre 2008, perché ritenuti insufficienti a migliorare le condizioni concorrenziali del mercato in riferimento, in quanto meramente ripetitivi di obblighi derivanti dall'ottemperanza della disposizione contestata, tenuto anche conto che la condotta in esame è stata già precedentemente sanzionata da questa Autorità e che la società Lycatel Ltd. non ha provveduto al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie comminate;

CONSIDERATO che il Consiglio dell'Autorità nella riunione del 20 aprile 2009 ha ritenuto opportuno richiedere ulteriori approfondimenti, determinando in tal modo, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del sopra citato regolamento di cui alla delibera n.136/06/CONS, la proroga di sessanta giorni del termine per la conclusione del procedimento in questione, di cui è stata data comunicazione alla predetta società con nota del 22 aprile 2009 registrata al protocollo n. 32655/2009;

VISTI gli atti del procedimento e le risultanze istruttorie;

VISTA la memoria difensiva che la società Lycatel Ltd. ha presentato in data 1° dicembre 2008, prot. 76014/08, comprovante la correttezza e la trasparenza tariffaria contestata nell'ambito dell'attività di monitoraggio svolta dal Nucleo di Polizia Postale delle Comunicazioni;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società interessata.

1) in relazione alla fase pre-contrattuale di informativa all'utente circa le tariffe ed i costi applicati, la società Lycatel Ltd. evidenzia come tali voci sono visionabili sia sul poster affisso in ciascun negozio, sia chiamando il servizio clienti o visitando il sito internet www.lycatel.com. Al fine di rendere più conoscibili le condizioni generali di contratto, la Lycatel Ltd. predispone anche *call center* aziendali che inviano, anche a mezzo fax o posta elettronica, le informazioni richieste dagli utenti (come il dettaglio dei costi delle telefonate), e rispondono anche delle eventuali difficoltà tecniche riscontrate nell'utilizzo delle schede.

2) in relazione ai costi di connessione, manutenzione e scatto alla risposta, la società Lycatel Ltd. rinvia alle condizioni generali di contratto esposte sul margine inferiore dei poster. I suddetti poster hanno validità di uno o due mesi e specificano chiaramente che le tariffe indicate sono quelle in vigore al momento della pubblicazione del poster e che esse sono soggette a variazioni.

3) in relazione alle specifiche contestazioni mosse da questa Autorità in merito alla scarsa trasparenza applicata, la società Lycatel Ltd. oppone di aver rispettato il principio di trasparenza delle condizioni generali di contratto relative alle offerte di servizi di telefonia prepagata su carta telefonica internazionale, in pieno ossequio alle disposizioni enunciate dalla Delibera n. 96/07/CONS. Il ricorrente mette in evidenza come gli effettivi minuti di conversazione disponibili per le diverse destinazioni si riferiscono alla massima durata che si avrebbe con una sola conversazione continuata effettuata da un solo punto di accesso verso un'unica direttrice, così come illustrato nelle condizioni generali di contratto, e dunque che essi sono soggetti a variazioni qualora il cliente effettui più telefonate con la stessa carta. In particolare la Società sottolinea come le presunte decurtazioni, in termini di minuti disponibili verso il Paese scelto, siano da ascrivere ad errori di rilevazione dei verbali di accertamento della Polizia Postale, i quali non computano le variazioni tariffarie derivanti dal cambio di direttrice da cui si chiama, dal Paese chiamato, dal numero di telefonate effettuate e dal numero di accesso utilizzato. La società Lycatel Ltd. evidenzia inoltre come tali monitoraggi abbiano tenuto conto solo delle indicazioni fornite dal *prompt* vocale, anziché riferirsi alle condizioni generali di contratto e dunque ai minuti pubblicizzati, circostanza questa che inficia l'esattezza delle rilevazioni svolte, dovendosi computare anche i costi specificati sulle locandine promozionali;

4) in relazione alla fase di distribuzione delle schede internazionali la Società si fa carico del controllo dei punti vendita in merito all'affissione dei poster informativi, sottolineando tuttavia che eventuali anomalie sono da essa segnalate alla Skyline SRL, Società terza rispetto al ricorrente, unica acquirente dei servizi proposti nonché gestore dei contatti diretti con i punti vendita, dunque responsabile ultima del controllo sul territorio.

5) in relazione alle variazioni tariffarie nel tempo, la società Lycatel Ltd. evidenzia come le stesse dipendano esclusivamente dagli operatori nazionali i quali impongono tali variazioni con tempi di preavviso molto limitati, anche di una singola settimana. In ogni caso la suddetta Società, al fine di garantire la massima trasparenza nel rapporto coi clienti, applica eventuali variazioni tariffarie solo alle schede di nuova emissione, lasciando inalterate le tariffe per le carte già acquistate.

6) in relazione al verbale redatto dalla Polizia Postale in merito all'attività di monitoraggio svolta, la Lycatel Ltd. ne eccepisce la incompletezza dal momento che non risultano indicati:

- a. l'utenza (fissa, mobile, mobile Wind) dalla quale sono stati eseguiti gli accertamenti;
- b. il numero di accesso utilizzato;
- c. se venga contattata una utenza fissa o mobile;
- d. se la telefonata è continuativa o se ne siano state fatte varie;
- e. le condizioni generali di contratto e dunque la presenza di uno scatto alla risposta e vari tipi di durata per le chiamate;

f. come è stato misurato il tempo, da quale momento venga conteggiato e con quale strumento;

g. le date di acquisto delle carte e dunque le relative condizioni contrattuali a cui far riferimento;

h. la metodologia di calcolo del credito residuo, dal momento che questo varia a seconda delle predette variabili.

II. Valutazioni dell'Autorità in merito alle eccezioni sollevate da Lycatel Ltd

In merito ai punti 1) e 2) della memoria, fermo restando che all'epoca dello svolgimento delle attività di monitoraggio oltre le tariffe espresse in minuti di conversazioni disponibili in base all'importo della scheda non era comunicato alcun ulteriore costo applicato, l'informativa all'utente resta comunque non adeguata nonostante le modifiche apportate a seguito dell'intervento di questa Autorità, in quanto le condizioni generali di contratto esposte nei *poster* presentati a titolo esemplificativo nella memoria difensiva non consentono una identificazione immediata dei costi da sostenere per le singole telefonate. A fronte di quanto esposto nelle locandine che pubblicizzano un costo di connessione fisso, pari ad Euro 0,50 per ogni chiamata successiva alla prima, ed un costo di manutenzione giornaliero pari a Euro 0.20 per ogni giorno successivo all'effettuazione della prima chiamata, risultano, dalle verifiche svolte dal Servizio di Polizia Postale, applicazioni assolutamente arbitrarie di tali costi. Il costo di connessione è calcolato anche per la prima telefonata, come, a titolo esemplificativo, si evince dal controllo effettuato sulle schede individuate con identità seriale -669, -149, -047, -632, -127, ultime cifre (tre) indicate nel verbale di accertamento n. 21/08, ed è applicato in misura variabile, diversamente da quanto pubblicizzato, senza che nessun altro criterio di applicazione risulti riscontrabile, mancando una proporzionalità con gli effettivi secondi di conversazione e col costo minutorio, così come, ad esempio, si è riscontrato relativamente alle schede -668, -149, -129, -048.

Inoltre, il costo di manutenzione non rispetta le condizioni generali di contratto in quanto viene applicato in modalità "*random*" e non in misura fissa, come è emerso dai rilievi della Polizia Postale per le schede telefoniche -049, -634, -129, -668. Tali importi non sono indicati in alcun modo sul retro delle carte telefoniche, anche di quelle di nuova emissione, le quali rimandano alle condizioni generali di contratto presenti sui *poster* o consultabili tramite contatto con *call center* a pagamento, circostanza quest'ultima non dichiarata sulle medesime carte. Le carte oggetto dell'accertamento, infine, non fanno menzione della presenza di un costo di Euro 0,15, applicato alle telefonate successive alla prima ed effettuate da un numero di accesso diverso da quello precedentemente usato, nemmeno tramite rinvio alle locandine pubblicitarie, condizione che rafforza la mancanza di trasparenza imputata alla Società.

In relazione alle eccezioni sollevate dalla società Lycatel Ltd. in merito al costo minutorio delle telefonate, si rappresenta che esso è di difficile determinazione da parte

dell'utente, modificandosi in base a diverse variabili di costo, quali la direttrice verso cui si chiama, il numero di accesso, il Paese selezionato ed il numero di giorni entro i quali si consuma il credito residuo, non dettagliati nelle comunicazioni al pubblico. Le verifiche svolte dalla Polizia Postale sulle carte telefoniche danno prova di come anche tali costi non siano rapportabili agli effettivi minuti di conversazione, dimostrando una applicazione casuale e nessuna rispondenza con i minuti dichiarati dal *prompt* vocale.

In merito alle eccezioni mosse dall'operatore sul riferimento a tali ultimi valori anziché a quelli esposti nelle locandine promozionali si fa presente come questa Autorità li abbia esaminati al fine di tener conto di eventuali variazioni delle condizioni economiche intercorse dopo la distribuzione dei poster ai rivenditori delle carte sul territorio nazionale.

In relazione al quarto punto contestato dalla società Lycatel Ltd., la responsabilità della stessa in merito all'effettiva presenza dei poster informativi nei punti vendita non può essere esclusa sulla base del rapporto contrattuale di esclusiva intercorrente con la distributrice italiana Sky Line S.r.l.. A tal fine rileva lo stesso contratto sottoscritto dalle due aziende, il quale, all'articolo 11, enuncia in maniera esaustiva le cause di esclusione di responsabilità dell'operatore Lycatel Ltd., identificandole nel malfunzionamento del servizio telefonico, nei danni dovuti a difetti dei servizi forniti attraverso le schede o nelle interruzioni dello stesso, senza nessuna menzione esplicita all'esclusione di responsabilità in relazione a comportamenti omissivi o commissivi della rete distributiva. Tale omissione è da intendersi come prova dell'esistenza di un onere di sorveglianza a carico della società Lycatel Ltd. nei confronti dei punti vendita diffusi sul territorio italiano, rilevando in tal senso anche il disposto dell'articolo 4 del suddetto contratto, nella parte in cui prevede che la società Skyline S.r.l. dovrà ottenere preventiva autorizzazione scritta da parte della società Lycatel Ltd. per l'utilizzo di messaggi pubblicitari, materiale cartaceo, promozionale o che rappresenti altra forma di pubblicità, circostanza dunque che avvalora la presenza di un controllo sul distributore da parte della Lycatel Ltd.

In merito al punto 5) questa Autorità sottolinea l'assoluta incoerenza nelle affermazioni rese dalla società Lycatel Ltd. in quanto la stessa, dopo aver sottolineato nella memoria difensiva che nel rispetto delle condizioni generali di contratto non ha modificato le condizioni tariffarie per le schede già in circolazione, eccepisce poi che le stesse dipendono esclusivamente dalle decisioni degli operatori nazionali dai quali acquista traffico per la terminazione della chiamata. Tale ultima circostanza non rileva ai fini del presente procedimento, risultando la società Lycatel Ltd., e non gli eventuali operatori a monte, responsabili delle condizioni contrattuali praticate al pubblico, e dunque ancor più di quelle tariffarie. Si sottolinea infine che l'eccezione sollevata in merito all'applicazione delle modifiche tariffarie solo alle schede di nuova emissione non è supportata da alcuna prova documentale prodotta dal predetto operatore.

In relazione alla asserita lacunosità dei verbali di accertamento della Polizia Postale si fa presente che questa Autorità ha inviato all'operatore tutti i riferimenti necessari al fine d'individuare con esattezza le schede prepagate oggetto di

accertamento, nonché gli elementi oggetto di contestazione. L'Autorità, infatti, ha indicato l'identità seriale di ciascuna carta; il codice assegnato ad ognuna di esse dalla società Lycatel Ltd., codice dal quale tale Società può facilmente ricostruire tutte le conversazioni; la durata ed i costi delle stesse; nonché i numeri di accesso utilizzati dall'organo accertatore e le utenze contattate nei singoli Paesi. L'asserto dell'operatore in merito alla pretesa lacunosità è, del resto, smentito proprio dalla memoria difensiva presentata da Lycatel a questa Autorità. Dalla memoria in argomento si evince, infatti, l'acquisita piena conoscenza del gestore di tutti gli elementi che hanno costituito oggetto di accertamento della Polizia Postale: circostanza questa che contraddice le stesse eccezioni sollevate dalla società Lycatel Ltd.

RITENUTO, come evidenziato anche nell'atto di contestazione, che nel caso di specie non ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'articolo 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento alle violazioni accertate, e che pertanto le relative sanzioni dovranno essere oggetto di cumulo materiale;

RITENUTO, alla luce delle esposte considerazioni in merito alle eccezioni sollevate dalla società Lycatel Ireland Ltd:

– che, in relazione alla violazione di cui al punto a) dell'atto di contestazione e relativo verbale di accertamento n. 21/08/DIT, ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

– che, in relazione alla violazione di cui al punto b) dell'atto di contestazione e relativo verbale di accertamento n. 21/08/DIT, non ricorrono i presupposti per l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa poiché la società non ha modificato le condizioni economiche dei servizi internazionali offerti al pubblico attraverso le schede telefoniche prepagate nel periodo oggetto delle verifiche;

RITENUTO che la sanzione pecuniaria debba essere determinata in misura non superiore al minimo edittale previsto dalla legge, nonostante la sussistenza di precedenti violazioni sanzionate dall'Autorità con i provvedimenti sanzionatori nn. 528, 529, 530, 531/2007; tanto in considerazione della elevatezza del trattamento sanzionatorio come risultante dalla novella dell'art. 98, c. 16, d.lgs. n. 259/2003 ad opera della legge 24 novembre 2006, n. 286, e della necessità di evitare che un provvedimento sanzionatorio dall'impatto eccessivo su di un gestore possa provocare un effetto distorsivo della concorrenza;

RITENUTO, pertanto, di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione di cui alla lettera a) dell'atto di contestazione per ciascuna delle 15 violazioni summenzionate, nella misura pari al minimo edittale, previsto dall'articolo 98, comma 16, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, equivalente ad euro 58.000,00 (cinquantottomila/00), per un importo complessivo di Euro 870.000,00 (ottocentosettantamila/00) in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

a) con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che il comportamento della società ha leso i diritti degli utenti impedendo nei fatti una scelta consapevole dell'operatore di comunicazione elettronica venendo meno, a causa delle predette omissioni informative, i presupposti per una corretta identificazione e comparazione delle condizioni contrattuali proposte dalla società Lycatel Ltd. con quelle degli altri operatori presenti sul mercato, circostanza questa che inficia notevolmente la libera concorrenza di questo mercato;

b) con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che la società Lycatel Ltd non ha provveduto in alcun modo a migliorare la comunicazione agli utenti delle condizioni economiche dei propri servizi forniti attraverso le schede internazionali prepagate;

c) con riferimento alla personalità dell'agente, Lycatel Ltd è dotata di una organizzazione interna idonea a garantire il rispetto di quanto stabilito dall'art. 70 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, in particolare presentando, in modo chiaro, esatto e completo, i contenuti del servizio nonché i termini e le modalità di erogazione ed in particolare i prezzi, l'unità di conteggio e le modalità di tassazione applicate alle schede internazionali prepagate;

d) con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si evidenzia che la situazione patrimoniale della società Lycatel Ltd è tale da poter sostenere la sanzione irrogata nella misura come sopra indicata, e da far ritenere, altresì, la stessa sufficientemente afflittiva;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

SENTITA la relazione dei Commissari relatori Nicola D'Angelo ed Enzo Savarese, ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Lycatel (Ireland) Ltd. con sede legale in 11-12 Warrington Place, Dublin 2, Repubblica di Irlanda, il pagamento di € 58.000,00 (cinquatottomila/00) per ciascuna delle 15 violazioni dell'articolo 70, commi 1, lettera d), 3 e 6, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, , così come in motivazione individuate, quale sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per un importo complessivo di euro 870.000,00 (ottocentosettantamila/00).

DIFFIDA

la società Lycatel (Ireland) Ltd. dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario corrispondente al codice IBAN **IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00** con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa articolo 98, commi 11, decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Delibera n. 325/09/CONS*”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera n. 325/09/CONS”.

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento per insussistenza della violazione con riferimento all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, di cui alla lettera b).

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell’Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi dell’articolo 23 *bis*, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 11 giugno 2009

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Nicola D'Angelo

IL COMMISSARIO RELATORE
Enzo Savarese

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola